

N. R.G. 10773/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Lina Tosi	Presidente
dott. ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore
dott. ssa Sara Pitinari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **10773/2016** promossa da:

FALLIMENTO ORTOFRUTTA PADOVA sas di Amato Pietro, rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Nevoni e dall'Avv. Damiano Zamuner, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VE- Mestre, Via Torino n. 180/A

ATTORE

contro

Fallimento BF srl, rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Fiscon ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Borella in Strà (VE) Via Ugo Foscolo n.1

CONVENUTO/I

Con l'intervento di

PROGETTO FRUTTA srl, rappr. e dif. dall'Avv. Raffaella Beatrice Zizioli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel Mella (BS) Viale dei Caduti n. 36

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attice

Piaccia all'adito Tribunale, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie del caso, sulla base della argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in atti e delle risultanze documentali e istruttorie, così provvedere e statuire:

Nel merito:



- accertate le gravi violazioni di legge, nonché il pregiudizio alle ragioni dei creditori di BF S.r.l. e in particolare alle ragioni creditorie dell'attore, che connotano gli atti della fusione propria di BF Srl con sede in Selvazzano Dentro (PD) Via Padova, 73 e di Immobiliare Campo Selva Srl con sede in Milano Via Sulmona n. 23, mediante costituzione della nuova società "Progetto Frutta Srl" con sede legale in Milano (MI) Via Giulio e Corrado Venini n. 46, dichiarare nulla, annullabile, invalida la relativa delibera di fusione adottata da BF Srl in data 13 settembre 2016 che è stata iscritta al R.I. di Padova in data 15 settembre 2016, e accogliere l'opposizione alla fusione promossa dall'attrice dichiarando nulla, annullabile, invalida la fusione propria di BF Srl con sede in Selvazzano Dentro (PD) Via Padova, 73 e di Immobiliare Campo Selva Srl con sede in Milano Via Sulmona n. 23, mediante costituzione della nuova società "Progetto Frutta Srl" con sede legale in Milano (MI) Via Giulio e Corrado Venini n. 46.

- Si chiede venga disposta la cancellazione ex art. 89 c.p.c., in quanto gravemente sconvenienti e offensive, delle seguenti testuali dichiarazioni contenute nell'atto

di intervento di Progetto Frutta:

Pagina 7:

"Dunque: l'avv. Nevoni, su incarico del dott. Incastrini, aveva confezionato e notificato a BF S.r.l. ed alla Conservatoria - in limine litis, ossia l'ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto ex artt. 2501-ter e 205-quater c.c. - un illegittimo ed inefficace atto di opposizione alla delibera di fusione adottata da BF S.r.l. in data 13.9.16 ed iscritta al Registro delle Imprese di Padova il successivo 15.9.16, in assenza della preventiva autorizzazione del Giudice Delegato.

Tale atto di opposizione ha, con tutta evidenza, indotto in errore tanto i funzionari della CCLAA di Padova (sig.ra Maria Grazia Condè), quanto quelli di Milano (sig.ra Elvira Farina), i quali hanno sospeso l'iscrizione della Progetto Frutta S.r.l., sulla base dell'esistenza di un procedimento contenzioso avente ad oggetto la delibera di fusione adottata da BF S.r.l. che mai avrebbe dovuto conoscere giuridica esistenza."

Pagina 8:

"Al contrario, l'Avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., dott.ssa Maiolino, in merito alla circostanza alla stregua della quale l'opposizione alla fusione notificata alla BF S.r.l. in data 17.10.2016 non era mai stata preventivamente autorizzata dal G.D., dott.ssa Elburgo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6) l.f. Inoltre, il legale ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., Dott.ssa Maiolino, che la mancata iscrizione della Progetto Frutta S.r.l. nel Registro delle Imprese di Milano non era affatto dipesa da negligente inerzia del Notaio, dott.ssa Borlone - che, anzi, più volte aveva a tanto sollecitato: cfr. pec del 31.10.2016 - doc. 16) - ma dall'errore in cui il funzionario (al pari dell'omologo di Padova) era incorso proprio a cagione e diretta conseguenza della proposizione di uno strumentale e mai autorizzato atto di opposizione alla delibera di fusione.

Ancora: l'avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R. come - sia pure in difetto di formale iscrizione ai sensi dell'art. 2505-ter c.c. per le



ragioni appena esposte - l'atto di fusione tra le società BF S.r.l. e Immobiliare Campo Selva S.r.l. nella nuovo Progetto Frutta S.r.l. fosse pienamente opponibile al Fallimento istante poiché comunque conosciuto, attesa la proposizione dell'(inefficace) atto di citazione in opposizione notificato alla BF S.r.l. in data 17.10.2016, ai sensi dell'art. 2448, comma 1, c.c., alla stregua del quale "gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

Pagina 9:

"Ciò che, al riguardo, maggiormente lascia sconfortati è dover rilevare come la dott.ssa Elburgo fosse perfettamente a conoscenza del momento in cui aveva autorizzato il Fallimento procedente a proporre opposizione alla fusione, e cioè in una data successiva (2.11.2016) di ben oltre due settimane rispetto la notifica dell'atto da parte dell'avv. Nevoni (17.10.2016).

In sede di camera di consiglio, la dott.ssa Elburgo era l'unico magistrato che avrebbe potuto (recte: dovuto) rilevare l'inefficacia dell'atto di opposizione proposto dall'avv. Nevoni, proponendone ai colleghi la disapplicazione in favore della diretta sovrapposizione dell'art. 2448, comma 1, c.c.".

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e con condanna di Progetto Frutta Srl, ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Conclusioni di Fallimento BF srl

si prende atto dei risultati dell'istruttoria e delle conclusioni della CTU espletata nel corso del presente giudizio in ordine ai quesiti sottoposti al Perito dal G.I.; e ci si rimette alla decisione che il Tribunale, previe le declaratorie del caso, intenderà assumere sulle domande attoree formulate in causa.

Con rifusione di spese e onorari di causa.

Conclusioni di Progetto Frutta srl

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le causali di cui agli atti, ad integrazione e precisazione delle domande svolte in seno all'atto di intervento volontario:

- IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:

DICHIARARE l'atto di citazione in opposizione alla fusione dal Fallimento ORTOFRUTTA PADOVA SAS DI AMATO PIETRO notificato in data 17.10.16, nonché il conseguente atto di riassunzione del 10.3.17, irricevibile, inammissibile e/o, comunque, inefficace perché proposto in difetto di preventiva autorizzazione del G.D. ai sensi dell'art. 25, comma 1, n.6) l.f.

- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

DICHIARARE l'atto di citazione in opposizione alla fusione dal Fallimento ORTOFRUTTA PADOVA SAS DI AMATO PIETRO notificato in data 17.10.16, nonché il conseguente atto di riassunzione del 10.3.17 infondato, in fatto ed in diritto, per le causali tutte indicate in atti e verbali

- IN OGNI CASO



CONDANNARE, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., il Fallimento ORTOFRUTTA PADOVA SAS DI AMATO PIETRO al risarcimento in favore della PROGETTO FRUTTA SRL di tutti i danni patiti e patienti da determinarsi in corso di causa ovvero secondo equo apprezzamento, oltre alla refusione delle spese del presente giudizio”

- IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste affinché il Tribunale voglia disporre specifica Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare, in consonanza a quanto già evidenziato nelle due perizie a firma dello Studio “La Croce” già depositate in atti, l'effettivo incremento patrimoniale diretto che, a tutela delle ragioni creditorie, sarebbe derivato dal perfezionarsi dell'atto di fusione tra le società BF srl ed Immobiliare Campo Selva srl, con conseguente insussistenza, nel merito, del pregiudizio lamentato dal Fallimento attore e posto a fondamento dell'originario atto di citazione in opposizione alla fusione e dell'atto di citazione in riassunzione.”

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato via PEC a BF srl in data 17.10.2016, il Fallimento Ortofrutta Padova sas di Amato Pietro, professandosi creditore di BF srl, in forza di due contratti di affitto di ramo di azienda, stipulati il 27 giugno 2013 e il 6 agosto 2013, ha proposto opposizione ex art. 2503 cod. civ. avverso la delibera di BF srl, adottata in data 13.09.2016 e iscritta al R.I delle Imprese di Padova il 15.09.2016, con la quale era stata deliberata la fusione di BF srl con la società “Immobiliare Campo Selva srl” mediante costituzione della nuova società “Progetto Frutta srl”.

A fondamento della domanda, dopo aver premesso che BF srl si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento canoni di affitto e utenze derivanti dai contratti per un ammontare di euro 164.000,00 e di avere proposto ricorso per fallimento della propria debitrice, la curatela ha allegato che l'operazione di fusione doveva ritenersi pregiudizievole per i creditori, in ragione della situazione patrimoniale di Immobiliare Campo Selva srl; evidenziava inoltre dei profili di criticità nella redazione del progetto di fusione e, in particolare, nella rappresentazione della situazione economico e patrimoniale di BF srl.

Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità, annullabilità o comunque di invalidità della predetta delibera di BF srl.

Alla prima udienza, celebrata in data 08/02/2017, la curatela ha dato atto che la convenuta era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova, con sentenza n. 252/2016 del 13.12.2016.

Il Giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto nei confronti del fallimento con ricorso depositato il 10.03.2017.

Avendo appreso che, nelle more, era avvenuta l'iscrizione dell'atto di fusione, la curatela notificava il ricorso in riassunzione anche alla società Progetto Frutta srl, risultante dalla fusione, la quale si costituiva eccependo, in via preliminare, l'invalidità dell'opposizione, poiché l'atto introduttivo era stato



notificato e iscritto a ruolo in assenza della necessaria autorizzazione del GD, emessa solo in data 02.11.2016.

Alla luce di tale vizio autorizzativo, l'atto di opposizione doveva ritenersi del tutto strumentale, avendo peraltro il legale del fallimento sottaciuto al GD di avere proposto la causa prima di chiedergli l'autorizzazione.

Il procuratore di Fallimento Ortofrutta avrebbe inoltre omesso di rendere noto al Giudice relatore della procedura fallimentare di BF srl dell'avvenuta fusione, operazione che il creditore doveva necessariamente conoscere, avendo proposto opposizione avverso la delibera che l'aveva disposta, e che pertanto doveva ritenersi a lui opponibile ex art. 2448 cod. civ. Tale omissione incideva anche sulla competenza del Tribunale adito per la declaratoria di fallimento di BF srl, poiché, all'epoca, la società era già stata fusa in Progetto Frutta srl, dovendosi pertanto ritenere competente a dichiararne il fallimento il Tribunale di Milano e non di Padova.

Premesso quanto sopra, Progetto Frutta srl ha quindi dato atto che correttamente il Tribunale di Venezia, con certificazione emessa in data 27/03/2017, aveva dichiarato non essere pendente alcun giudizio di opposizione alla fusione e che, a seguito di tale certificazione, l'atto di fusione era stato iscritto al registro delle imprese di Milano e Padova, sede delle società coinvolte nell'operazione., con ogni conseguente effetto ex art. 2504 e 2404 bis cod. civ.

Ha quindi contestato nel merito la domanda di opposizione.

* * *

Si è costituito il Fallimento BF srl, segnalando, in primo luogo, l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'operazione di fusione, essendo stata iscritta successivamente alla dichiarazione di Fallimento.

Ha poi evidenziato che, a seguito dell'iscrizione della fusione, il diretto ed effettivo contraddittore di parte attrice doveva considerarsi Progetto Frutta srl, società risultante dalla fusione.

Dopo avere osservato che l'operazione di fusione sembrava non avere apportato particolari benefici ai creditori di BF si rimetteva alle decisioni del Tribunale.

In corso di causa veniva disposta CTU tecnica contabile.

* * *

In via preliminare, va osservato che l'autorizzazione del Giudice delegato, pur avvenuta dopo la proposizione del giudizio, è avvenuta prima che si tenesse l'udienza di trattazione ex art. 183 cpc ed ha efficacia sanante per espressa disposizione dell'art. 182 cpc, donde l'eccezione sollevata da Progetto Frutta deve essere rigettata, essendo del tutto ridondanti ed irrilevanti le copiose argomentazioni difensive spese sul punto.

* * *

L'opposizione deve essere tuttavia rigettata, per le ragioni che seguono.



L'opposizione alla fusione è un rimedio accordato ai creditori delle società partecipanti all'operazione, che consente di tutelare le rispettive ragioni, qualora l'operazione possa arrecare loro un pregiudizio patrimoniale.

L'attuazione della fusione può infatti avvenire solo decorso il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle deliberazioni di fusione, se nel suddetto termine non sia stata proposta opposizione.

La tempestiva opposizione alla fusione da parte di uno o più creditori delle società partecipanti a tale procedimento determina dunque il divieto legale di procedere alla stipulazione dell'atto di fusione, rimuovibile solo con decreto con il quale il tribunale autorizzi la stipulazione dell'atto di fusione nonostante l'opposizione e previa valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 2445, ultimo comma, c.c.

Le norme che precedono, poste a tutela dei creditori, trovano un contraltare nella disciplina degli artt. 2504 e 2504 bis e quater, cc.

In particolare, decorso il termine indicato dall'art. 2503 (dimidiato a 30 giorni per le società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2504 quater cc), ovvero ottenuto il decreto autorizzativo del Tribunale, si può procedere all'iscrizione dell'atto di fusione secondo le modalità indicate dall'art. 2504, e quindi provvedendo all'iscrizione prima presso l'ufficio del registro imprese dei luoghi ove si trovano le sedi delle società partecipanti alla fusione e, infine, presso l'ufficio del registro imprese della società risultante dalla fusione o incorporante.

Una volta avvenuta l'ultima di tali iscrizioni, la fusione ha effetto e l'invalidità della fusione non può più essere pronunciata, salvo il diritto dei soci o dei terzi danneggiati dalla fusione di agire per il risarcimento del danno (art.2504 quater cod. civ.).

La disposizione di cui all'art. 2504 quater costituisce una norma inderogabile a tutela dei diritti dei terzi e della certezza delle situazioni giuridiche.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la corretta interpretazione dell'art. 2504 quater cod. civ., che prevede una drastica preclusione alla pronuncia dell'invalidità della fusione una volta che l'atto di fusione sia iscritto al registro imprese, porta ad escludere in maniera tassativa la possibilità di pronunciare l'invalidità dell'atto di fusione dopo la suddetta iscrizione.

La disposizione in esame, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte *“è dichiaratamente ispirata dall'esigenza di assicurare la certezza e la stabilità dell'atto, salvaguardando perciò stesso l'affidamento dei terzi, in considerazione del fatto che la sua eliminazione rischierebbe altrimenti di travolgere gli effetti dell'avvenuta integrazione giuridico-aziendale di realtà societarie ormai non più agevolmente districabili l'una dall'altra (nella relazione accompagnatoria del citato [D.Lgs. n. 22 del 1991](#) si fa espresso riferimento alle "difficoltà gravissime che - come testimoniato dalle esperienze di altri ordinamenti - nascerebbero quando fosse dichiarata nulla una fusione già attuata" (Cfr. Cass. civ. n. 8864/2012).*

La pronuncia prosegue enunciando il seguente principio di diritto: *“quando l'iscrizione di un atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di significative e riconoscibili anomalie*



esteriori, pur se si voglia (e nei limiti in cui si possa) ipotizzare una ragione di inesistenza giuridica di una delle deliberazioni assembleari propedeutiche assunte dalle società interessate all'operazione, non ne consegue la giuridica inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto nel registro, e resta perciò esclusa la possibilità d'impugnarlo al fine di farne venir meno gli effetti o di mettere in discussione gli effetti da esso già prodotti?.

Dai principi suesposti discende:

- a) che l'efficacia sanante dell'iscrizione dell'atto di fusione opera anche nell'ipotesi in cui l'atto di fusione sia stato iscritto erroneamente o in mancanza dei presupposti;
- b) che l'invalidità della fusione non può essere pronunciata non solo nell'ipotesi in cui l'atto di fusione sia stato iscritto prima della proposizione dell'opposizione, ma anche quando l'iscrizione avvenga in corso di causa e ciò sia nel caso in cui l'iscrizione sia autorizzata dal Tribunale con il decreto di cui all'art. 2445 cod. civ. (richiamato dall'art. 2503, ultimo comma. cc) sia nel caso in cui l'iscrizione dell'atto di fusione sia avvenuta in modo erroneo o in assenza dei presupposti di legge.

* * *

Volendo applicare i suddetti principi al caso in esame, è necessario riepilogare l'evolversi storico dei fatti documentati:

- la delibera di fusione della società BF srl e di Immobiliare Campo Selva srl è stata iscritta nel registro del Tribunale di Padova e presso il registro imprese del Tribunale di Milano, sedi delle società partecipanti alla fusione, in data 15.09.2016 (doc. 7 di parte attrice e doc. n6 di Fallimento BF srl);
- l'atto di opposizione, per la proposizione del quale decorreva il termine di 30 giorni, è stato notificato , tempestivamente, in data 17.10.2016 (il 15 ottobre essendo un sabato) ;
- in pari data veniva stipulato l'atto di fusione, redatto dal Notaio Maria Borlone di Milano (doc. n. 4 Progetto Frutta srl);
- In data 21.10.2016, la CCIA di Padova e quella di Milano, avendo avuto notizia, tramite PEC, della proposizione dell'opposizione alla fusione, sospendevano la richiesta di iscrizione dell'atto di fusione avanzata nell'interesse di Progetto Frutta srl (doc. n. 13 Progetto Frutta srl);
- in data 13.12.2016 veniva dichiarato il fallimento di BF srl;
- successivamente, in data 27/03/2017 , il Tribunale di Venezia, nonostante a quell'epoca fosse già stato depositato il ricorso in riassunzione, rilasciava una certificazione nella quale dava erroneamente atto che avverso l'operazione di fusione *de qua* non era stata proposta opposizione (doc. n. 12 Progetto Frutta srl);
- a seguito di tale certificazione, veniva iscritto l'atto di fusione al registro imprese presso gli Uffici delle società partecipanti alla fusione, siti in Padova e Milano .

In data 13/04/2017, si procedeva quindi all'iscrizione dell'atto costitutivo di Progetto Frutta a seguito di fusione (doc. n. 5 Fallimento BF srl)

Veniva quindi dato corso a tutte le iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.



La curatela attrice ha proposto ricorso innanzi al Giudice del registro, sia di Padova, sia di Milano, invocando ritenuta l'illegittimità dell'iscrizione dell'atto di fusione, alla luce della palese erroneità della certificazione di Cancelleria, che aveva dichiarato non essere pendente alcuna causa di opposizione laddove invece, al momento della dichiarazione, la causa era pendente, come poteva agevolmente rilevarsi dalla documentazione prodotta.

Il Giudice del Registro di Padova, con ordinanza del 20.09.2018, ha accolto il ricorso ordinando la cancellazione dell'iscrizione (cfr documenti depositati dal Fallimento in data 7.03.2019).

Il ricorso è invece stato respinto dal Tribunale di Milano, con pronuncia del Giudice del registro confermata in sede di reclamo (cfr. documenti depositati da Progetto Frutta srl in data 16/03 e 27/05/2019).

Ritiene il Tribunale che le decisioni assunte dal Tribunale di Milano siano condivisibili in forza dei principi suesposti in materia di efficacia sanante e preclusiva dell'iscrizione dell'atto di fusione.

Segnatamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'efficacia sanante dell'iscrizione dell'atto di fusione precluda non solo la declaratoria di invalidità dell'operazione ma anche la possibilità di ottenere la cancellazione dell'iscrizione, viepiù con effetto retroattivo. In sede di reclamo, il Tribunale, ripercorrendo l'orientamento della Suprema Corte, ha avuto modo di affermare: *“Se l'effetto sanante dell'iscrizione presso il registro delle Imprese “Copre” e neutralizza addirittura ipotetici vizi sostanziali di inesistenza stessa dell'atto che tale fusione abbia disposto, sarebbe irragionevole negare la medesima efficacia nei riguardi di vizi formali del procedimento causati da falsità anche materiale degli atti prodotti al registro; ferme restando le responsabilità dell'autore dell'eventuale falso nonché, ove ravvisabili, degli altri soggetti coinvolti”* (cfr. ordinanza di reclamo).

Ne consegue che la circostanza che il Giudice del registro di Padova, nonostante il disposto dell'art. 2504 quater cod. civ., abbia ritenuto di ordinare al Conservatore di cancellare l'iscrizione dell'atto di fusione non può comportare il regredire dell'efficacia sanante delle precedenti iscrizioni, ormai avvenuta in base al disposto dell'art. 2504 quater cc, e nemmeno può determinare la cancellazione dell'iscrizione della costituzione della nuova società Progetto Frutta srl. a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione.

In altre parole non è più possibile rimuovere gli effetti dell'operazione, che ha dato origine ad un nuovo soggetto giuridico.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'invalidità della fusione non può più essere pronunciata.

Altra e diversa è la questione relativa all'opponibilità della fusione ai creditori o al fallimento, ma si tratta di una questione che non costituisce oggetto del presente giudizio, ove viene chiesta la pronuncia di invalidità dell'atto di fusione, e non la declaratoria di inopponibilità.

La domanda di parte attrice deve essere pertanto rigettata.

* * *



Quanto alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, il Tribunale ritiene che le deduzioni contenute alla pag. 7 e 9 della comparsa di costituzione di Progetto Frutta srl non possano essere considerate offensive o sconvenienti, poiché si limitano a prospettare la tesi difensiva della deducente senza utilizzare espressioni che eccedano il diritto di difesa.

Diversamente, le deduzioni contenute alle pag. 8 contengono espressioni che imputano al procuratore della parte attrice delle condotte gravi e fraudolente o comunque contrarie ai doveri deontologici, si tratta espressioni che certamente trascendono il diritto di difesa, ben potendo, il patrocinio di Progetto Frutta srl, affermare i medesimi concetti utilizzando espressioni diverse e un linguaggio processuale più moderato, avendo invece scelto di impiegare dei termini che non recano alcun apporto utile allo sviluppo della dialettica processuale.

Va pertanto disposta la cancellazione delle seguenti espressioni alla pagina 8 della comparsa di costituzione di Progetto Frutta srl:

"Al contrario, l'Avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., dott.ssa Maiolino, in merito alla circostanza alla stregua della quale l'opposizione alla fusione notificata alla BF S.r.l. in data 17.10.2016 non era mai stata preventivamente autorizzata dal G.D., dott.ssa Elburgo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6) l.f. Inoltre, il legale ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., Dott.ssa Maiolino, che la mancata iscrizione della Progetto Frutta S.r.l. nel Registro delle Imprese di Milano non era affatto dipesa da negligente inerzia del Notaio, dott.ssa Borlone - che, anzi, più volte aveva a tanto sollecitato: cfr. pec del 31.10.2016 - doc. 16) - ma dall'errore in cui il funzionario (al pari dell'omologo di Padova) era incorso proprio a cagione e diretta conseguenza della proposizione di uno strumentale e mai autorizzato atto di opposizione alla delibera di fusione.

Ancora: l'avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R. come - sia pure in difetto di formale iscrizione ai sensi dell'art. 2505-ter c.c. per le ragioni appena esposte - l'atto di fusione tra le società BF S.r.l. e Immobiliare Campo Selva S.r.l. nella newco Progetto Frutta S.r.l. fosse pienamente opponibile al Fallimento istante poiché comunque conosciuto, attesa la proposizione dell'(inefficace) atto di citazione in opposizione notificato alla BF S.r.l. in data 17.10.2016, ai sensi dell'art. 2448, comma 1, c.c., alla stregua del quale "gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

* * *

Ritiene infine il Tribunale che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti in causa, dovendosi rilevare, sul punto, che la fusione è stata iscritta dopo la proposizione dell'opposizione. Va tuttavia considerato che parte attrice, forse indotta da provvedimenti obiettivamente contrastanti, ha ritenuto di coltivare il giudizio nonostante, in corso di causa, fosse



intervenuta l'iscrizione dell'atto di fusione, essendo quindi venuti meno i presupposti per ottenere una pronuncia di invalidità dell'operazione.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico definitivo di parte attrice e della società Progetto Frutta srl, in ragione di 1/2 ciascuno, non essendovi ragioni per porle a carico del Fallimento BF srl, che si è limitato a rimettersi a giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione alla fusione proposta dal Fallimento Ortofrutta sas di Amato Pietro nei confronti di Fallimento BF srl e di Progetto Frutta srl;

- ordina la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive:

Pagina 8 della comparsa di costituzione di Progetto Frutta srl:

"Al contrario, l'Avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., dott.ssa Maiolino, in merito alla circostanza alla stregua della quale l'opposizione alla fusione notificata alla BF S.r.l. in data 17.10.2016 non era mai stata preventivamente autorizzata dal G.D., dott.ssa Elburgo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6) l.f. Inoltre, il legale ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R., Dott.ssa Maiolino, che la mancata iscrizione della Progetto Frutta S.r.l. nel Registro delle Imprese di Milano non era affatto dipesa da negligente inerzia del Notaio, dott.ssa Borlone - che, anzi, più volte aveva a tanto sollecitato: cfr. pec del 31.10.2016 - doc. 16) - ma dall'errore in cui il funzionario (al pari dell'omologo di Padova) era incorso proprio a cagione e diretta conseguenza della proposizione di uno strumentale e mai autorizzato atto di opposizione alla delibera di fusione.

Ancora: l'avv. Nevoni ometteva scientemente, anche in spregio dei doveri deontologici di c.d. verità previsti dall'art. 50 Cod. Deont. Forense, di informare il G.R. come - sia pure in difetto di formale iscrizione ai sensi dell'art. 2505-ter c.c. per le ragioni appena esposte - l'atto di fusione tra le società BF S.r.l. e Immobiliare Campo Selva S.r.l. nella newco Progetto Frutta S.r.l. fosse pienamente opponibile al Fallimento istante poiché comunque conosciuto, attesa la proposizione dell'(inefficace) atto di citazione in opposizione notificato alla BF S.r.l. in data 17.10.2016, ai sensi dell'art. 2448, comma 1, c.c., alla stregua del quale "gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

- Compensa integralmente le spese di lite;

- Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di Fallimento Ortofrutta sas di Amato Pietro e di Progetto Frutta srl, in ragione di 1/2 ciascuno;



Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi



Il Giudice relatore

Dott.ssa Lisa Torresan

